



REPUBBLICA ITALIANA

16/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Antonietta Bussi	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **59830** del registro di segreteria, proposto da

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*), nato a *Omissis* in data *omissis* ed ivi residente alla via *Omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Marzano Sonia (c.f. MRZSNO69S68F284Q pec: sonia.marzano@avvocatisiracusa.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara, alla via Borgo dei Leoni n. 16, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, non costituito

avverso

la sentenza n. 392/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 10 maggio 2021;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITO, all'udienza del 18 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Cerroni Rita Maria Dina, il relatore cons. Petrucci Stefania; nessuno è comparso per le parti.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 21 marzo 2022, *Omissis* appartenente all'Aeronautica Militare, in pensione dal 5 ottobre 1981 e che, alla data del 31 dicembre 1995, aveva maturato una anzianità di servizio inferiore ai 15 anni, ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva rigettato il ricorso finalizzato ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Con unico ed articolato motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1091/1973 osservando che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice territoriale, alla luce della pronuncia delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 12/2021, la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità inferiore a 15 anni, deve calcolarsi tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità

maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 % per ogni anno utile.

Conclusivamente l'appellante chiede l'accoglimento dell'atto di gravame, con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.

L'Istituto previdenziale appellato non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 21 settembre 2023, il Presidente, constatata l'assenza in aula del difensore della parte appellante, ha pronunciato ordinanza a verbale rinviando il giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 196 c.g.c., all'udienza del 18 gennaio 2024.

La predetta ordinanza a verbale risulta ritualmente comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, dalla segreteria al difensore della parte appellante.

All'odierna udienza del 18 gennaio 2024, il Presidente ha fatto rilevare la mancata comparizione del difensore dell'appellante per la seconda volta, dopo il rinvio disposto, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., alla precedente udienza del 21 settembre 2023.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio rileva il verificarsi della sussistenza delle condizioni di improcedibilità dell'atto di gravame previste dall'art. 196 c.g.c. ai sensi del quale: *“se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato*

improcedibile anche d'ufficio".

Risulta, infatti, acclarata la mancata comparizione di parte appellante all'udienza odierna ed a quella precedente del 21 settembre 2023, nella quale l'udienza era stata rinviata mediante ordinanza a verbale ritualmente comunicata alla parte assente.

Pertanto, l'atto di impugnazione va dichiarato improcedibile ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 196 c.g.c.

Nulla per le spese stante la conclusione in rito del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio di appello promosso da *OMISSIS*, iscritto al n. **59830** del ruolo generale, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 29 gennaio 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi